

SOCIETÀ DI SAN FRANCESCO DI SALES

REGOLAMENTO
per il Capitolo Generale



TORINO

SOCIETÀ EDITRICE INTERNAZIONALE

1928



CAPO I.

Del Capitolo Generale e della sua convocazione.

1. L'autorità suprema su tutta la Società, quanto all'interno, è affidata, in via ordinaria, al Rettor Maggiore e al suo Capitolo; in via straordinaria, al Capitolo Generale.

2. Al Capitolo Generale spetta eleggere il Rettor Maggiore e i membri del Capitolo Superiore, trattare delle cose di maggior importanza che riguardano la Società, e provvedere a quanto i bisogni della Società ovvero i tempi e i luoghi richiedono.

3. Tutte le deliberazioni del Capitolo Generale abbiano sempre per base le Costituzioni approvate dalla S. Sede, nè contengano alcunchè di

contrario allo spirito delle medesime.

4. Il Capitolo Generale può proporre alla S. Sede mutamenti e aggiunte da farsi alle Costituzioni, ma sempre in modo che corrispondano fedelmente allo spirito e alle ragioni per cui le Costituzioni stesse furono approvate.

5. Nelle deliberazioni capitolari avrà forza di legge quello che sarà approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti.

A parità di voti, chi presiede può aggiungerne uno secondo che giudicherà meglio nel Signore.

6. Spetta al Rettor Maggiore far note alla Società le deliberazioni del Capitolo Generale.

7. La natura degli argomenti da trattarsi nel Capitolo Generale e la gravità del consesso, esigono che i Capitolari serbino il segreto su quanto sarà discusso e deliberato fino alla pubblicazione degli atti. È poi soprattutto vietato rivelare

Segreto

qualsiasi cosa detta, che potesse ledere la riputazione di qualcuno; come pure non si dovrà palesare il nome di quelli che seguirono una sentenza piuttosto che un'altra.

8. Le disposizioni del Capitolo Generale obbligano tutti i Soci appena sono state promulgate dal Rettor Maggiore.

Quelle disposizioni però che importano mutamenti o aggiunte alle Costituzioni non avranno forza di obbligare finchè non siano state approvate dalla Santa Sede.

9. Il Capitolo Generale si radunerà, in via ordinaria, ogni sei anni, e ogniqualvolta si deve fare l'elezione del Rettor Maggiore.

In via straordinaria può essere convocato tutte le volte che lo richieda qualche grave ragione, riconosciuta dalla S. Sede.

10. La convocazione del Capitolo Generale deve farsi almeno sei mesi prima della sua apertura.

11. La convocazione del Capitolo Generale spetta regolarmente al Rettor Maggiore; solo nel caso di morte del Rettor Maggiore la convocazione del Capitolo Generale per l'elezione del successore di lui spetta al Prefetto.

12. La convocazione dev'essere indetta con Lettera Circolare diretta a tutti i Soci e spedita agl'Ispettori e ai Direttori delle Case.

Nella lettera di convocazione dev'essere indicato lo scopo principale del Capitolo, il luogo e il tempo della sua apertura.

13. La lettera di convocazione del Capitolo Generale dev'essere portata a conoscenza di tutti i Soci al più presto mediante lettura da farsi alla Comunità di ogni singola Casa, appositamente radunata.

14. Il Rettor Maggiore, ovvero, lui defunto, il Prefetto, nominerà Regolatore del futuro Capitolo uno dei Membri del Capitolo Superiore,

e lo notificherà ai singoli Ispettori e Direttori con la stessa lettera di convocazione, affinchè a lui si facciano pervenire per iscritto quelle proposte che siano giudicate tornare alla maggior gloria di Dio ed a vantaggio della Società.

15. Il Regolatore, insieme con una Commissione nominata dal Rettor Maggiore, esaminerà le osservazioni e proposte pervenutegli per classificarle, comunicarle al Capitolo Superiore e quindi presentarle, a suo tempo, al Capitolo Generale.

CAPO II.

Dei membri del Capitolo Generale.

16. Intervengono al Capitolo Generale con voto deliberativo:

- a) Il Rettor Maggiore;
- b) I Rettori Maggiori emeriti;
- c) I Membri del Capitolo Superiore;

d) Il Segretario del Capitolo Superiore;

e) Il Procuratore Generale;

f) I Vicari e i Prefetti Apostolici della Società;

g) Gli Ispettori;

h) Un Delegato per ogni singola Ispettorìa, debitamente eletto nel Capitolo Ispettoriale, a norma degli articoli 96-102 delle Costituzioni;

i) Il Direttore della Casa Madre Salesiana di Torino.

17. I membri uscenti del Capitolo Superiore, ancorchè non confermati in carica, per quella volta restano membri del Capitolo Generale congregato.

18. Il Rettor Maggiore ha facoltà di chiamare al Capitolo Generale semplici Soci, e anche persone estranee alla Società, quando si trattano argomenti in cui essi abbiano una speciale competenza; ma solo durante la discussione di tali argomenti e solo con voto consultivo.

19. È dovere dei membri del Capitolo Generale d'intervenire al Capitolo stesso e di assistere alle adunanze. Essi poi non potranno assentarsi senza l'espressa licenza del Presidente.

20. Per la validità degli atti del Capitolo Generale si richiede la presenza di almeno due terzi dei membri.

CAPO III.

Dell'apertura del Capitolo Generale.

21. Il Regolatore, d'intelligenza col Rettor Maggiore, provvederà in tempo che la sala delle adunanze sia libera da ogni soggezione e arredata convenientemente.

Nella stessa sala devono essere preparati tanti posti, provvisti dell'occorrente per scrivere, quanti sono i Capitolari.

22. Le adunanze saranno presiedute dal Rettor Maggiore, o da chi ne fa le veci.

23. Durante le adunanze i Capitolari si disporranno nell'ordine seguente:

Il Rettor Maggiore, o chi presiede in suo luogo, siede in mezzo ai membri del Capitolo Superiore, avendo a lato il Regolatore.

Gl'Ispettori, col rispettivo Delegato dell'Ispettorìa, siedono, seguendo la linea da destra a sinistra del Presidente, secondo la precedenza di loro elezione. Nel caso di parità di elezione, secondo la priorità della professione religiosa; e nella parità anche di questa, secondo la maggiore età.

Per i Vicari e Prefetti Apostolici presenti verrà apprestato un posto conveniente alla loro dignità.

24. Almeno tre giorni avanti l'inizio del Capitolo Generale, i Delegati delle Ispettorie presenteranno al Regolatore i verbali della loro elezione nei Capitoli Ispettoriali.

Il Regolatore sottoporrà questi

verbali di elezione all'esame della Commissione appositamente nominata dal Rettor Maggiore, ovvero, lui defunto, dal Prefetto, e quindi riferirà al Capitolo Superiore le conclusioni ricavate dall'esame compiuto dalla Commissione stessa.

25. Se risultasse dubbia la validità della elezione di qualche Delegato, il Regolatore, avvertito del fatto il Delegato stesso, ne informerà fin dalla prima adunanza il Capitolo Generale, perchè questo, con l'autorità di cui è investito, o dichiari invalida l'elezione, o ne sani le irregolarità.

26. I Delegati, la cui elezione risulta dubbia, non potranno partecipare al Capitolo Generale finchè questo non abbia sanato le irregolarità della loro elezione.

Quelli poi, la cui elezione risulta invalida, o è dichiarata tale dal Capitolo Generale, rimangono interamente esclusi dal Capitolo medesimo.

+

27. In principio di ogni adunanza il Presidente reciterà l'invocazione: *Veni, Sancte Spiritus* etc. col relativo Versetto e Orazione; quindi la preghiera: *Actiones nostras* etc. *Ave Maria* e la Giaculatoria: *Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis*.

Al termine di ogni adunanza lo stesso Presidente reciterà: « In onore di San Francesco di Sales: *Pater, Ave, Gloria* col relativo Versetto e Orazione; quindi la preghiera: *Agimus tibi gratias* etc., *Ave, Maria*, e la Giaculatoria: *Maria, Auxilium Christianorum, ora pro nobis* ».

28. Nel giorno stabilito per l'apertura del Capitolo Generale, tutti i Capitolari, all'ora determinata, si recheranno in Cappella per assistere al canto dell'Inno: *Veni, Creator Spiritus*, quindi il Rettor Maggiore, o, lui defunto, il Prefetto, cantato il Versetto con la relativa Orazione, annunzierà l'oggetto per

cui fu convocato il Capitolo Generale, poi farà leggere ai presenti, dal Regolatore, gli articoli 122, 123, 124 e 126 delle Costituzioni.

Frattanto il Rettor Maggiore, o chi ne fa le veci, assume i paramenti per la Benedizione col Santissimo Sacramento.

Terminata la lettura s'invocherà la protezione di Maria SS. Ausiliatrice col canto dell'Inno: *Ave, Maris Stella*, e, cantato dall'Ufficiale il relativo Versetto e Orazione, seguirà il canto del *Tantum ergo Sacramentum* e la Benedizione eucaristica.

29. L'indomani ad ora competente e preannunciata ai Capitolari, si terrà la prima seduta del Capitolo Generale.

In questa prima seduta, aperta l'adunanza dal Presidente con le preghiere di rito a norma dell'art. 27, lo stesso Presidente nominerà due o più Segretari, e, occorrendo, anche altri Ufficiali Capitolari.

Se poi la necessità lo richiede, potrà pure nominare altri Segretari e Ufficiali estranei al Capitolo Generale; ma in questo caso egli domanderà il consenso de'lo stesso Capitolo.

30. È ufficio dei Segretari registrare in appositi verbali, accuratamente redatti, gli atti del Capitolo Generale e le deliberazioni che saranno prese, nonchè il sunto delle discussioni.

31. Dopo la designazione dei Segretari, il Regolatore, a nome del Presidente, interrogherà l'assemblea se piace di dichiarare il Capitolo Generale legittimamente convocato e aperto, e, risposto *placet* dall'assemblea, e fatta dal Regolatore la dichiarazione formale della legittima convocazione e apertura del Capitolo Generale, i Segretari redigeranno l'atto dell'inizio del Capitolo stesso, notando il nome e l'ufficio di tutti i presenti, per ordine di dignità.

32. Il primo atto del Capitolo Generale, così convocato e aperto, sarà quello di pronunciarsi sulla validità o meno delle elezioni dubbie dei Delegati delle Ispettorie, di cui all'articolo 26 del presente Regolamento.

Il Regolatore perciò riferirà in merito all'assemblea e metterà a disposizione del Capitolo tutti i verbali delle elezioni dei Delegati e dei Supplenti e le Conclusioni dedotte dall'apposita Commissione.

33. Il Capitolo Generale, esaminata diligentemente ogni singola elezione dubbia, delibererà, su ciascuna distintamente, a maggioranza assoluta nel primo e secondo scrutinio, relativa nel terzo, che sarà rilevata dai Segretari nei verbali, sulla proposta del Regolatore: Se piaccia al Capitolo di sanare le irregolarità dell'elezione del Delegato dell'Ispettoria NN.

34. Deliberato dal Capitolo in

merito alle elezioni dubbie, i Delegati, la cui elezione è stata sanata, entreranno a far parte dell'assemblea.

I Segretari riferiranno tutto ciò nei verbali del Capitolo.

35. Il Capitolo Generale, così convocato e dichiarato legittimamente aperto, darà principio ai suoi lavori, seguendo l'orario prescritto e gli Ordini del giorno, che il Regolatore, d'intelligenza col Presidente, sottoporrà alla discussione dell'assemblea.

36. In una delle prime sedute verrà designata dal Presidente una speciale Commissione con l'incarico di coordinare le deliberazioni del Capitolo Generale, mano mano che vengano approvate dal medesimo.

37. A tale Commissione, di cui fa parte almeno uno dei Segretari del Capitolo Generale, gli stessi comunicheranno le deliberazioni approvate, affinchè possa espletare il suo

ufficio redigendo l'atto finale del Capitolo, atto che dovrà contenere ordinatamente tutte e singole le deliberazioni approvate.

38. In una delle sedute si leggeranno quei Decreti della Santa Sede di cui è prescritto che vi si dia lettura.

CAPO IV.

Norme per le discussioni.

39. Le adunanze del Capitolo Generale, a norma dell'Art. 22, saranno presiedute dal Rettor Maggiore, o da chi ne fa le veci, coadiuvato dal Regolatore nella direzione e nello svolgimento dei lavori.

40. In una delle prime adunanze, il Presidente costituirà Commissioni opportune col relativo Presidente e relatore, per studiare e riferire al Capitolo Generale sulle questioni

pervenute al Regolatore, o che gli venissero presentate per iscritto durante il Capitolo stesso.

41. Ad ogni Commissione verrà assegnata una sede, dove possa convenientemente svolgere i propri lavori.

42. La lingua da usarsi nella redazione degli schemi delle proposte, nelle relazioni, negli atti e verbali del Capitolo è l'italiana; nelle discussioni è ammessa la lingua italiana e la latina.

43. Le relazioni sugli oggetti da trattarsi nelle adunanze del Capitolo Generale saranno preferibilmente stampate, e dovranno distribuirsi ai singoli Capitolari almeno un giorno prima dell'adunanza, in cui dovranno discutersi.

44. In ogni adunanza si darà lettura dello schema della proposta da discutersi e della relazione stesa dalla Commissione, secondo l'ordine stabilito dal Regolatore, d'intelligenza col Presidente.

45. Per rendere ordinata e spedita la discussione, coloro che intendono interloquire in merito alla questione da trattarsi, daranno per iscritto il loro nome al Regolatore in principio di seduta, indicando il punto su cui intendono parlare.

Il Regolatore inviterà, l'un dopo l'altro ordinatamente, gli iscritti a parlare, affinchè esprimano liberamente le proprie idee.

Dopo l'ultimo iscritto, chiunque dei Capitolari può intervenire nella discussione, per fare sull'argomento quelle considerazioni o chiedere quegli schiarimenti, che crederà più opportuni. A tal fine domanderà la parola, che gli verrà concessa dal Regolatore.

46. Ognuno ha da esprimere con brevità, chiarezza e discreta moderazione le ragioni, che intende esporre sull'oggetto in discussione. Sono quindi da evitarsi i lunghi discorsi e le dissertazioni, le diva-

gazioni superflue ed inopportune, le indiscrete insistenze e simili.

47. Esaurita la discussione, uno dei Segretari, ad invito del Regolatore, rileggerà per intero la deliberazione, con le eventuali modificazioni introdotte durante la discussione stessa, quindi si proporrà alla votazione.

48. La votazione, in via ordinaria, è palese, fatta per alzata e seduta. La votazione segreta avverrà quando lo crederà opportuno il Presidente, oppure se richiesta da almeno dieci Capitolari.

49. Le deliberazioni s'intenderanno approvate quando avranno riportato un numero di voti favorevoli a norma dell'articolo 5 del presente Regolamento.

50. Qualora una proposta non venisse approvata, il Presidente può apportare alla medesima le modificazioni che giudicherà più opportune, e, così modificata, sot-

toporla nuovamente allo studio di una apposita Commissione, affinchè prepari la relazione per una ulteriore discussione.

51. Al principio di ogni seduta sarà letto da un Segretario e sottoposto all'approvazione del Capitolo il verbale della seduta precedente.

52. L'approvazione dovrà risultare da analoga dichiarazione in calce al verbale approvato, munita delle firme del Presidente, del Regolatore e di uno almeno dei Segretari.

CAPO V.

Delle elezioni che hanno luogo nel Capitolo Generale.

53. Sono di esclusiva competenza del Capitolo Generale le elezioni dei membri del Capitolo Superiore, cioè, del Rettor Maggiore, del Pre-

fetto, del Direttore Spirituale, dell'Economista, di tre Consiglieri.

54. L'elezione del Rettor Maggiore può avvenire o per la normale scadenza dalla carica, o per la morte di chi copre tale ufficio, o per rinuncia o rimozione.

55. L'elezione del Rettor Maggiore in seguito alla scadenza dalla carica ha luogo quando egli ha compiuto dodici anni nella carica stessa.

In questo caso la convocazione del Capitolo Generale e la presidenza del medesimo fino all'elezione del nuovo Rettor Maggiore spetta a quello in carica, a norma dell'articolo 62 delle Costituzioni.

L'elezione poi dovrà farsi entro quindici giorni dal termine dell'ufficio del Rettor Maggiore.

56. Quando l'elezione ha luogo in seguito alla morte di chi copre tale ufficio, tocca al Prefetto, a norma dell'Articolo 61 delle Costi-

tuzioni, convocare il Capitolo Generale e presiederlo finchè sia eletto il nuovo Rettor Maggiore.

57. In caso di rinuncia del Rettor Maggiore o di rimozione dalla carica, si deve stare a quanto, nei singoli casi, prescriverà la Santa Sede.

58. Nei casi contemplati negli articoli 55 e 56, le operazioni per le elezioni si compiranno secondo le norme tracciate negli articoli ulteriori.

59. Perchè un socio possa essere eletto Rettor Maggiore si richiede che sia Sacerdote; che sia professore nella nostra Società da almeno dieci anni, da computarsi dalla data della prima professione; che sia nato da legittimo matrimonio; che abbia compiuto il quarantesimo anno di età, e che risplenda agli occhi dei soci per santità di vita e per abilità e prudenza nel disbrigo degli affari della Società.

60. L'elezione del Prefetto, del Direttore Spirituale, dell'Economo e dei tre Consiglieri del Capitolo Superiore ha luogo ogni sei anni.

61. Per essere eletti a tali uffici bisogna avere vissuto almeno cinque anni nella Società, compiuto trentacinque anni di età, essere sacerdoti e aver fatto i voti perpetui.

Per il Prefetto però si esigono gli stessi requisiti richiesti per il Rettor Maggiore, salvo l'età, che può essere di trentacinque anni.

62. L'elezione ad uno degli uffici sopraindicati di un socio che non avesse i requisiti prescritti, sarebbe invalida.

63. Quando un socio, inabile ad essere eletto ad uno dei detti Uffici, compreso quello di Rettor Maggiore, per difetto di uno o più requisiti prescritti, fosse tuttavia giudicato idoneo e degno della carica, alla quale lo si vorrebbe elevare, può essere proposto alla medesima non

per elezione, ma per postulazione.
a norma dei Canoni 179-182.

64. Ciascuno può dare e chiedere informazioni intorno alle doti degli eleggibili, ma non palesare a chi intende dare il voto, nè eccitare o invitare altri a dare il voto ad un socio determinato piuttosto che a un altro.

65. Nella seduta indetta per l'inizio delle elezioni, il Presidente, recitate le preghiere di rito, indicherà il motivo dell'adunanza; quindi, prima che il Capitolo Generale proceda alle elezioni stesse, ciascuno degli elettori presterà il giuramento di eleggere a Superiori quei soci, che, secondo Dio, giudicherà doversi eleggere, giusta la formula seguente: « *Testem invoco Deum me, quacumque humana affectione postposita, superiores electurum quos secundum Deum eligendos esse existimavero* ».

66. I singoli Capitolari, incomin-

ciando dal Presidente, si alzeranno in piedi ordinatamente, secondo l'ordine di precedenza, e, dinanzi al Crocifisso, pronunzieranno a voce chiara e intelligibile la formula del giuramento mettendo contemporaneamente la destra sul petto.

67. Prestato il giuramento prescritto da tutti i Capitolari, si eleggeranno a voti segreti due Segretari e tre Scrutatori.

68. Le operazioni per questa elezione si possono compiere in due scrutinii distinti, uno per i due Segretari e l'altro per i tre Scrutatori.

69. Rimarranno eletti quelli che, accettanti, avranno riportato la maggioranza assoluta dei voti.

Che se nel primo e secondo scrutinio non si fosse ottenuta la maggioranza assoluta, nel terzo scrutinio basta la relativa, e se in questo si avesse parità di voti, e il Presidente non volesse dirimere

*Segretario
uff. gen.
Sotto
per le
elezioni*

questa parità col suo voto, si abbia per eletto il più anziano di professione religiosa e nella parità anche di professione, il maggiore di età.

70. Le operazioni per queste elezioni saranno compite da due Capitolari designati dal Presidente.

Fungeranno da Segretari quelli del Capitolo Generale.

71. Gli Scrutatori, insieme col Presidente, presteranno il giuramento di adempiere fedelmente il loro ufficio, e di mantenere il segreto anche dopo terminato il Capitolo.

Nel prestare questo giuramento seguiranno le formalità sopra descritte, e adopereranno la formula seguente: « *Testem invoco Deum me fideliter munus... (Praesidis vel Scrutatoris) impleturum et secretum, etiam Capitulo peracto, servaturum* ».

72. Costituito così l'Ufficio definitivo, il Regolatore leggerà il Capo VII — DEL RETTOR MAG-

GIORE — delle Costituzioni, quando si deve procedere all'elezione del Rettor Maggiore. Leggerà invece il Capo VIII — DEL CAPITULO SUPERIORE — delle stesse Costituzioni, quando si hanno da eleggere gli altri membri del Capitolo Superiore.

73. Se non furono distribuite in precedenza, si distribuiranno allora le schede per l'elezione.

Tali schede devono essere dello stesso formato e dello stesso colore, e gli elettori, allorchè avranno espresso il loro voto, le ripiegheranno uniformemente, secondo le indicazioni che darà il Regolatore.

Quindi il Regolatore annunzierà l'elezione a cui si deve procedere.

74. È da tener presente che il voto, per essere valido, bisogna che sia libero, segreto, certo, assoluto e determinato.

75. Quando tutti abbiano preparato il loro voto, il primo Scru-

tatore, ad un cenno del Regolatore, farà la chiama dei presenti, e ciascuno nominato si recherà al Seggio elettorale e deporrà nell'urna, ivi preparata, la propria scheda.

76. Se qualche elettore si trovasse ammalato nella Casa dove ha luogo il Capitolo, nè potesse presentarsi nella sala delle adunanze, ma fosse in grado di scrivere, due Scrutatori ed uno dei Segretari andranno da lui per ricevere in un'urna chiusa la sua scheda, da unirsi alle altre.

Anche questo elettore, prima di dare il suo voto, dovrà prestare il giuramento prescritto, presenti gli stessi Scrutatori ed il Segretario.

77. Ciascun elettore non può dare che un solo voto, anche se per vari titoli avesse il diritto di darne più in nome proprio.

78. Raccolti tutti i voti, il secondo e il terzo Scrutatore, davanti al Presidente, faranno un esatto

controllo per constatare se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori.

79. Se il numero delle schede supera il numero degli elettori, l'elezione è nulla.

80. Compiuto questo controllo, il primo Scrutatore estrarrà le schede dall'urna, una per una, e le consegnerà al secondo Scrutatore, il quale ne darà lettura, a voce chiara e intelligibile, e le farà passare al terzo Scrutatore.

Questi le rivede, per constatare l'esattezza del voto, e quindi le depone in una seconda urna.

81. Alla fine dello scrutinio, oppure alla fine dell'adunanza, se nella medesima si terranno più scrutini, tutte le schede saranno bruciate.

82. Mentre gli Scrutatori fanno lo spoglio dei voti, i due Segretari, che avranno già redatto il verbale degli atti precedentemente com-

piuti, registreranno i nomi, che, mano mano, vengono enunciati.

Terminato lo spoglio, gli Scrutatori faranno il controllo del computo dei voti eseguito dai Segretari.

Se dal controllo risultasse un disaccordo, si procede a un nuovo spoglio delle schede.

83. Gli atti dell'elezione, redatti dai Segretari, dovranno essere firmati dagli stessi, dal Presidente e dagli Scrutatori, e quindi, unitamente agli altri atti del Capitolo Generale, accuratamente conservati nell'Archivio della Società.

84. Constatato l'accordo perfetto nel numero dei voti segnati rispettivamente dai due Segretari per ciascun nominato, gli Scrutatori enuncieranno, a voce chiara e intelligibile, quanti voti ha riportato ciascuno.

85. Se si tratta dell'elezione del Rettor Maggiore, colui che avrà conseguita la maggioranza assoluta

dei voti, sarà da ritenersi eletto Rettor Maggiore; verrà quindi proclamato dal Presidente, e, subito che avrà accettato, entrerà in carica.

Se poi l'eletto è lo stesso Presidente, la proclamazione sarà fatta dal membro più anziano del Capitolo Superiore cessante.

86. Nel caso in cui il Rettor Maggiore uscente venisse rieletto, questa rielezione, se accettata, dovrà essere tosto, o almeno entro gli otto giorni dall'accettazione, comunicata alla Santa Sede, per implorarne la conferma.

Finchè non giunga detta conferma, il Rettor Maggiore rieletto non potrà riassumere la carica; frattanto però continuerà a presiedere il Capitolo Generale.

87. Se il primo scrutinio fosse senza effetto, con le stesse formalità superiormente descritte, se ne faccia subito un secondo e un terzo;

se anche il terzo è inefficace, se ne farà un quarto, nel quale avranno voce passiva soltanto i due soci che nel terzo scrutinio avranno ottenuto il maggior numero dei voti; e se anche nel quarto scrutinio vi fosse parità di voti, si riterrà e si proclamerà eletto, come sopra, il più anziano di prima professione, e in caso di parità anche di professione, il più anziano di età.

88. Anche nell'eleggere il Prefetto, il Direttore Spirituale e l'Economo si farà per ciascuno uno scrutinio segreto e distinto.

Anch'essi verranno eletti a maggioranza assoluta di voti.

Se il primo e il secondo scrutinio risultassero inefficaci, si ritenga eletto, e, dopo la sua accettazione, sia proclamato dal Rettor Maggiore, come sopra, colui che nel terzo scrutinio avrà riportato la maggioranza relativa dei voti.

Se poi vi fosse parità di voti

anche nel terzo scrutinio, e il Presidente si astenga dal dirimere questa parità con un suo voto, si ritenga eletto il più anziano di prima professione; e nella parità anche della professione, il maggiore di età.

89. Quanto all'elezione dei tre Consiglieri, basta una sola scheda e un solo scrutinio per tutti e tre insieme.

Ma anche per la loro elezione si richiede la maggioranza assoluta dei voti nel primo ed eventualmente nel secondo scrutinio.

Nel terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.

In caso di parità di voti nel terzo scrutinio, il Presidente ha la facoltà di dirimere tale parità con un suo voto; che se egli si astiene dal dirimere tale parità, si ritenga eletto, e, se accettante, sia proclamato dal Rettor Maggiore, come sopra, il più anziano di prima professione;

e in caso di parità anche di professione, il più anziano di età.

90. Compiuta l'elezione, il Rettor Maggiore comunicherà a tutti i Soci i nomi degli eletti e gli uffici a ciascuno affidati.

CAPO VI.

Chiusura del Capitolo Generale.

91. Nell'ultima adunanza del Capitolo Generale si darà lettura, senza alcuna discussione, di tutte le deliberazioni prese, nella disposizione con cui furono coordinate dalla Commissione apposita.

92. Tutti i Capitolari, secondo l'ordine di precedenza, apporranno la loro firma, seguita dalla dichiarazione dell'ufficio coperto, sia come Membro del Capitolo Superiore, Ispettore, Delegato, ecc., ed eventualmente quale Ufficiale del Ca-

pitolo Generale, all'atto finale del Capitolo stesso.


93. I Segretari consegneranno al Regolatore i Verbali del Capitolo Generale e tutti gli altri atti del medesimo, che fossero in loro mani, affinchè possa rimetterli al Rettor Maggiore, per essere accuratamente conservati nell'Archivio della Società.

94. Il Presidente chiuderà l'adunanza con le preghiere di rito.


95. Recitate le preghiere, tutti i Capitolari si recheranno in Cappella, ove si svolgerà la funzione di ringraziamento con l'esposizione solenne del Santissimo Sacramento, il canto del *Te Deum* e la Benedizione eucaristica, impartita dal Rettor Maggiore.

96. Sciolto il Capitolo, il Rettor Maggiore avrà cura di adempiere a quanto prescrive l'articolo 124 delle Costituzioni, in merito all'approvazione da implorarsi dalla Santa

Sede relativamente agli eventuali mutamenti o aggiunte da farsi alle Costituzioni, deliberati dal Capitolo Generale. Quindi comunicherà a tutta la Società, con Circolare diretta a tutti i Soci, le deliberazioni prese, per la loro necessaria promulgazione.







INDICE ALFABETICO

(I numeri indicano gli articoli)

Adunanze del C. G.: chi le presiede 22,
39. Preghiere d'apertura e chiusura
27.

Aggiunte alle Costituzioni 4, 8.

Apertura del C. G. Funzione religiosa
28. Prima seduta 29. Dichiarazione
formale 31.

Assenze dei Capitolari 19.

Attribuzioni del C. G. 2, 4.

Autorità del C. G. 1.

Capitolari: quali sono 16, 17. Dovere
di presenza 19. Disposizione nelle
adunanze 23. Firmano l'atto finale
92.

Vedi *Elettori*, *Oratori*.

Capitolo Superiore, vedi *Elezione*, ecc.

Chiusura del C. G., Capo VI.

Commissione coordinatrice delle deliberazioni 36, 37.

Commissione per l'esame delle elezioni dei Delegati 24.

Commissione per le proposte non approvate 50.

Commissioni per l'esame delle questioni ecc. 40, 41.

Convocazione del C. G.: quando si fa, 9, 10; chi la fa, 11, 55, 59; e come, 12, 13.

Costituzioni: base di ogni delib. del C. G. 3. Mutamenti ecc. 4. Lettura art. 122-123-124-126 avanti l'apertura del C. G. 28. Lettura del capo 7° od 8° avanti le elezioni 72.

Decreti della S. Sede da leggersi 38.

Delegati delle Ispettorie, presentino verbali elezione 24; se questa è dubbia o invalida 26.

Deliberazioni del C. G.: requisiti 3; quando han forza di legge 5, 49; chi le notifica 6; quando obbligano 8. Da notificarsi all'apposita Commissione 36, 37. Si rileggono al termine della discussione 47; e nell'ultima adunanza 91. Comunicazione ai soci 96.

Vedi anche *Validità* ecc.

Discussioni (Norme per le) c. IV.

Elettori. Cose vietate 64. Norme per l'elezione 73, 74, 75. Se ammalati 76. Non posson dare che un sol voto 77.

Elezione Delegati, vedi *Verbali d'elezione.*

Elezione dei membri del Capitolo Superiore 2. Epoca 60. Requisiti eleggibilità 61. Invalidità 62. Norme scrutinii 88, 89.

Elezione del Rettor Maggiore 2. Cause 54. Epoca 55. In caso di rinuncia o rimozione 57. Norme per l'elezione 58, 87. Requisiti di eleggibilità 59. Proclamazione 85. Se rieleto, chiedere conferma S. Sede 86.

Elezioni nel C. G. 53. Quando si fa la postulazione 63. Quando sono nulle 79. Gli atti siano firmati e conservati 83.

Estranei chiamati al C. G. con voto consultivo 18.

Funzione d'apertura del C. G. 28; di chiusura 95.

Giuramento elettori 65, 66, 76. Presidente e Scrutatori 71.

Informazioni sugli eleggibili, possono chiedersi 64.

Lettera di convocazione 12, 13, 14.

Lingua da usare 42.

Membri del C. G. vedi *Capitolari*.

Mutamenti alle Costituzioni 4, 8.

Orario del C. G. 35.

Oratori diano il nome al Regolatore
45. Siano brevi, chiari, moderati 46.

Ordine dei Capitolari nelle adunanze
23.

Ordini del giorno 35.

Postulazione, quando si fa in luogo
delle elezioni 63.

Prefetto Gener., quando convoca il
C. G. 11, 56; e nomina il Regola-
tore ecc. 14, 15.

Preghiere nelle adunanze 27, 28, 94.

Presidente del C. G. chi è 22, 55, 56.
Apre le adunanze e nomina i Segre-
tarii ecc. 29. Nelle votazioni può
aggiungere un voto 5. Designa la
Commissione per le deliberazioni 36;
e quelle per le questioni proposte
ecc. 40. Può rimettere in studio le
proposte non approvate 50. Firma
verbali sedute 52. Avverte delle ele-
zioni da farsi 65. Designa due Capi-
tolari per l'elezione degli scrutatori
ecc. 70. Presta giuramento 71. Pre-
senza al controllo dei voti 78. Firma
gli atti delle elezioni 83. Proclama

eletto il Rettor Maggiore 85. Chiude il C. G. 94.

Progaganda elettorale vietata 64.

Proposte non approvate 50.

Vedi anche *Relazioni*.

Regolatore del C. G.: sua nomina 14; esamina le proposte ecc. 15; prepara la sala 21. Riceve i verbali d'elezione dei Delegati ecc. 24; informa il C. G. di quelli dubbii 25, 32; propone di decidere in merito 33; legge gli articoli 122-123-124-126 delle Costituzioni 28; fa dichiarare aperto il C. G. 31; mette in discussione gli Ordini del giorno 35; coadiuva il Presidente 39, 44; invita gli oratori a parlare 45; firma verbali sedute 52; legge il capo 7° od 8° delle Costituzioni 72; dà le indicazioni circa il piegare le schede e annunzia l'elezione da farsi 73.

Relazioni sui temi 43; si leggano in adunanza 44.

Rettor Maggiore: convoca il C. G. 11; nomina il Regolatore 14; e la Commissione per l'esame delle proposte ecc. 15; può chiamare al C. G. soci o estranei 18; Presiede le adunanze 22; se rieleto 86; proclama le elezioni dei membri del Capitolo Sup. 88, 89; ne dà comunicazione a tutti

i soci 90; implora l'approvazione della S. Sede per i mutamenti ecc. e comunica alla Società le deliberazioni 6, 96.

Vedi anche *Elezione ecc.*, *Rinuncia*, *Rimozione*.

Rimozione del Rettor Maggiore 57.

Rinuncia del Rettor Maggiore 57.

Sala del C. G.: requisiti 21.

Santa Sede. Chiederle conferma rielezione Rettor Maggiore 86; e approvazione mutamenti Costituzioni 96.

Schede per le elezioni 73. Alla fine si bruciano 81.

Scrutatori per le elezioni 67, 68, 69. Giuramento 71. Chiama degli elettori 75. Vanno a ricevere il voto degli elettori ammalati 76. Fanno il controllo dei voti 78. Lettura schede 80. Controllo del computo dei voti 82. Firmano gli atti 83. Enunciano i risultati 84.

Scrutini nelle elezioni 87, 88, 89.

Segretari del C. G. Nomina 29. Ufficio 30. Redigono atto apertura 31. Mettono a verbale le deliberazioni circa le elezioni dubbie dei Delegati 33, 34. Comunicano le deliberazioni all'apposita Commissione 37. Rileg-

gono alla fine le deliberazioni 47.
Uno firma i verbali delle sedute 52.
Due fungono da Segretari nell'elezione degli Scrutatori ecc. 70. Consegnano i verbali al Regolatore 93.

Segretari per le elezioni 67, 68, 69.
Uno va a ricevere il voto degli elettori ammalati 76. Registrano i voti 82, 84. Redigono gli atti dell'elezione 83.

Segreto (Obbligo del) 7, 64.

Soci chiamati al C. G. con voto consultivo 18.

Ufficiali Capitolari. Nomina 29.

Validità degli atti del C. G.: requisito 20.


Verbali d'elezione dei Delegati, da presentarsi al Regolatore, ecc. 24. In caso di dubbia validità 25, 26, 32, 33, 34.


Verbali delle sedute: leggerli e approvarli 51, 52. Si conservino nell'Archivio 93.

Votazione sulle deliberazioni 48.

Voto nelle elezioni: si tenga segreto 64. Requisiti validità 74. Modalità 75, 76, 77.







INDICE.

CAPO I. Del Capitolo Generale e della sua convocazione	<i>pag.</i> 3
CAPO II. Dei membri del Capitolo Generale »	7
CAPO III. Dell'apertura del Capitolo Generale »	9
CAPO IV. Norme per le discussioni »	17
CAPO V. Delle elezioni che hanno luogo nel Capitolo Generale »	21
CAPO VI. Chiusura del Capitolo Generale »	35
Indice alfabetico »	39

